



SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Interessi sulle carte revolving oltre (e di molto) il tetto massimo

È vero che i tassi relativi alle carte revolving superano quelli di usura?

Giorgio S., via e-mail

È vero. Questo prestito facile nasconde un meccanismo di moltiplicazione dei tassi d'interesse (anatocismo) addirittura mensile. Un esempio: si ipotizzi una rata mensile di 150 euro. A ottobre si spendono mille euro; interessi (al tasso del 18%) 15 euro; spese di spedizione 1,50 euro; bolli 1,50 euro; spese di istruttoria 200 euro. Il saldo a novembre sarà mille + 15 + 1,5 + 1,50 + 200 - 150 = 1.068 e su questi si calcoleranno gli interessi e non, come sarebbe corretto, su 850 (mille meno 150). L'estratto conto di novembre porterà: saldo precedente a vostro debito: 1.068; interessi: 16,02; spese: 1,5; bolli: 1,5; pagamento: 150; nuovo saldo: 937,02; speso mille, pagato 300 e siete debitori di 937,02. Il tasso effettivo applicato sarà del 22,82%. Moltiplicando questo meccanismo per la durata del rapporto, si ha l'esplosione degli interessi. Siamo al dramma se si salta anche una sola rata: per la mora, una rata da 150 euro passa a 197. Le innumerevoli perizie contabili che abbiamo effettuato sulle revolving hanno evidenziato tassi effettivi mai al di sotto del 70%, di molto oltre la soglia del tasso usura. La Banca d'Italia ha revocato l'autorizzazione per alcune società e invitato le altre a ridurre la concessione di queste carte.

Dottor Paolo Pompilio, consulente finanziario, Latina

Bagnini, salvataggi e responsabilità

Quando il bagnino risponde di omicidio colposo?

T. Salini, via e-mail

Questa fattispecie giuridica di omicidio si perfeziona quando soggetti che si trovano in posizione di garanzia nei confronti di una persona (hanno cioè il compito di proteggere i beni giuridici di quest'ultima, tra i quali la vita, quando tali interessi si trovino minacciati da situazioni di pericolo) o non intervengano nel caso in cui quest'ultima stia andando incontro alla morte a causa del concretizzarsi di un rischio, per non aver notato tale rischio o per averlo sottovalutato o intervengano in malo modo violando regole di diligenza, prudenza o perizia. In quest'ultimo caso, il confine con la colpa commissiva, peraltro, è molto labile, dovendosi valutare se il soggetto ha omesso una «parte» importante dell'intervento (forma omissiva) o ha realizzato l'intervento nella sua dovuta estensione commettendo però un errore esecutivo (forma commissiva). La giurisprudenza (ultima Cassazione penale, quarta sezione, sentenza 4 giugno 2013, numero 24165) si è appuntata sulla responsabilità del bagnino per mancato intervento a salvaguardia del natante, applicando le regole in tema di reato omissivo. Importante considerare il caso, per valutare se dall'assistente bagnanti fosse esigibile uno sforzo superiore a quello tenuto (sforzo che, dal punto di vista penalistico, è quello che un agente modello riporrebbe nel proprio comportamento per evitare l'evento nefasto).

Avvocato Giorgia Pecchi, Roma

Certificati di malattia solo de visu

Risponde al vero che i certificati di malattia, se emessi in assenza di visita medica, integrano il reato di falso ideologico, anche se ciò che attestano è vero?

Un lettore, via e-mail

La risposta è affermativa. Infatti la Cassazione penale, sentenza 8 febbraio 2012, n.18687 così dispone: «Il medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che rilascia un certificato medico di proroga della malattia senza effettuare la visita, ma solo sulla base di una telefonata del paziente commette il reato di falsificazione di certificati ai sensi dell'art. 480 del codice penale. Il paziente che, consapevole della falsità del certificato, lo utilizza si rende colpevole del reato di uso di atto falso». Un medico di base, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, aveva prorogato la prognosi di decorso della malattia di una paziente, senza averla visitata, sulla base di una telefonata in cui la stessa confermava al sanitario il persistere dei sintomi riscontrati nella precedente visita. Per tale fatto, il medico è stato ritenuto colpevole del reato di falsità ideologica commessa dal Pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. La Corte ha affermato che «il medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale assume la qualifica di Pubblico ufficiale, in quanto svolge un'attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico».

Avvocato Giorgia Pecchi, Roma